

PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti è una prestazione economica liquidata dall'Istituto previdenziale a domanda ai familiari superstiti di iscritti o pensionati deceduti. L'importo varia secondo il numero dei beneficiari e, con legge n. 335/1995, anche in base al reddito degli stessi.

Ove ricorrano determinati requisiti, in caso di morte dell'iscritto in attività di servizio viene liquidata agli aventi diritto la pensione **indiretta**, mentre in caso di morte di un pensionato viene liquidata la pensione di **reversibilità**.

Più esattamente, possono aversi le seguenti tipologie di pensioni ai superstiti:

- **indiretta ordinaria** se l'iscritto, deceduto in attività di servizio, abbia maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, oppure di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso;
Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995, quindi destinatario del sistema di calcolo contributivo e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere **l'indennità una-tantum**, a condizione che:
 - non percepisca rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte del lavoratore;
 - sia in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.
- **indiretta di inabilità** a seguito del riconoscimento, da parte della competente commissione medica, dello stato d'inabilità dell'iscritto, avvenuto in un momento successivo alla morte. Ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 8.5.1997 n. 187 il riconoscimento presuppone sempre la presentazione della domanda da parte dell'iscritto;
- **indiretta privilegiata** se l'iscritto è deceduto in servizio e per causa di servizio.
In caso di decesso del dipendente, o pensionato, invalido per servizio di prima categoria, ai sensi dell'art. 93 del T.U. di cui al DPR n. 1092/1973, è attribuito, a domanda, al coniuge superstite e agli orfani minorenni, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un **Trattamento Speciale** di importo pari a quello di prima categoria. Scaduto il termine di tre anni, comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.
Il D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito, con modificazioni, con L. 214 del 22.12.2011, ha abrogato l'istituto del pensione privilegiata.
- **di reversibilità ordinaria** se il pensionato, al momento della morte, sia titolare di una pensione diretta di anzianità, di vecchiaia, di inabilità o privilegiata.

La pensione indiretta o di reversibilità spetta ai superstiti del dipendente iscritto all'Istituto previdenziale e del pensionato secondo il seguente ordine:

1. al **CONIUGE**, anche se separato legalmente o divorziato e titolare di assegno alimentare e che non sia passato a nuove nozze;
Qualora egli risulti:
 - separato "consensualmente", la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso;
 - separato "con addebito" la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale (la concessione di tale assegno è rilevabile dalla sentenza di separazione);
 - divorziato, può ottenere la pensione solo se:
 - è titolare di assegno divorzile,
 - il pensionato o iscritto divorziato è deceduto dopo il 12.03.1987 (data di entrata in vigore della Legge 6/3/1987 n. 74);
 - non si è risposato e
 - vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.

Nell'ipotesi in cui il deceduto, dopo il divorzio, abbia contratto nuovo matrimonio, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di assegno periodico divorzile, compete al Tribunale competente, che stabilirà le quote spettanti, al coniuge ed all'ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e alle condizioni economiche e reddituali (Sentenza n. 419/1999 della Corte Costituzionale).

In caso di morte o nuovo matrimonio da parte del coniuge superstite, la pensione di reversibilità deve essere pagata integralmente al coniuge divorziato (60% della pensione del soggetto deceduto).

Con l'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016 n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016, il diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali è riconosciuto anche in favore del componente superstite dell'unione civile, che è equiparato al coniuge (Messaggio INPS n. 5171 del 21.12.2016).

TABELLA RIEPILOGATIVA

STATUS PERSONALE DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE NON RISPOSATO	DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ
Separato senza colpa	Sì , in ogni caso
Separato con propria colpa	Sì , se gode dell'assegno alimentare stabilito dal Tribunale
Divorziato	Sì , se gode dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale
Divorziato, da una persona che si è risposata	Sì , se gode dell'assegno divorzile e in concorrenza con l'altro coniuge superstite (il Tribunale stabilirà come dovranno essere ripartite le quote di reversibilità).
Convivente di fatto	No
Componente superstite dell'unione civile	Sì , equiparato al coniuge (come sopra)

2. ai **FIGLI** (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge), che alla data della morte del genitore, siano:
- minori di 18 anni (con sentenza della Corte Costituzionale n.180/1999 ai figli minorenni sono equiparati a tal fine i **NIPOTI** in linea retta minorenni e viventi a carico del defunto);
 - studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non prestino lavoro retribuito;
 - studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore, e che non svolgano attività lavorativa;
 - inabili di qualunque età e a carico del genitore al momento del decesso.

È **“inabile”** chi si trovi nell'assoluta impossibilità di svolgere una qualsiasi attività che produca reddito, e deve essere certificata dalle Asl, o dalle Commissioni mediche di verifica o dagli Ospedali militari in uno dei seguenti modi: *“Il soggetto è assolutamente e permanentemente inidoneo allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa”* oppure *“Il soggetto è permanentemente inabile a proficuo lavoro”*.

È **“a carico”** il superstite del defunto nei seguenti due casi:

- se convivente (condizione sufficiente residenza nel medesimo stabile), quando il suo reddito è pari o inferiore al minimo Inps per l'anno in corso maggiorato del 30%; a partire dal 1° novembre 2000 tale limite è aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento per i figli inabili che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984;
- se non convivente, solo in seguito di un apposito accertamento: se l'Istituto previdenziale verifica che il superstite non era autosufficiente dal punto di vista economico e il defunto concorreva in maniera significativa e continuativa al suo mantenimento.

IN MANCANZA DI CONIUGE, FIGLI, O NIPOTI CHE ABBIANO DIRITTO ALLA PENSIONE, questa spetta ai **GENITORI** del pensionato o iscritto che alla data del decesso:

- abbiano almeno 65 anni d'età;
- non siano titolari di pensione (diretta o indiretta);
- siano a carico del deceduto.

IN MANCANZA DI CONIUGE, FIGLI, NIPOTI O GENITORI CHE ABBIANO DIRITTO ALLA PENSIONE, questa spetta ai **FRATELLI** celibi ed alle **SORELLE** nubili, dell'iscritto o del pensionato, che alla data del decesso:

- siano inabili al lavoro (o in età inferiore ai 18 anni);
- non siano titolari di pensione (diretta o indiretta);
- siano a carico del deceduto.

La pensione indiretta e di reversibilità è costituita da una quota percentuale del trattamento diretto, che varia in base al nucleo dei superstiti.

Quote percentuali

Superstiti	Quota percentuale cui hanno diritto
Coniuge	60%
Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano)	80%
Coniuge con due o più orfani (60% coniuge, 40% orfani)	100%
Orfano solo	70%
Due orfani (40% + 40%)	80%
Tre o più orfani	100%
Genitori	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (fino a sei)	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (da sette in poi)	100%

Per conseguire il trattamento pensionistico è necessario presentare apposita domanda online all'INPS, attraverso il servizio a ciò dedicato. Nel caso di minori di età, la richiesta deve essere presentata da chi ne abbia la rappresentanza legale.

Per quanto riguarda i superstiti di un lavoratore deceduto in attività di servizio la sede dell'Istituto previdenziale competente è quella cui fa capo l'ente datore di lavoro; i superstiti di un pensionato presentano la domanda online alla sede dell'Istituto previdenziale che erogava la pensione diretta.

La domanda per la concessione della pensione ai superstiti può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte dell'iscritto o del pensionato, con la sola esclusione del trattamento indiretto di privilegio: in questo caso la richiesta va presentata entro cinque anni dal decesso.

Trascorsi dieci anni dal decesso, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto o del pensionato.

L'erogazione della pensione cessa con la morte del beneficiario, oppure al venire meno delle condizioni richieste (matrimonio del coniuge superstite o dei fratelli e sorelle, maggiore età dei figli, cessazione dello stato d'inabilità, e così via).

QUOTA *UNA TANTUM* IN CASO DI NUOVO MATRIMONIO

In caso di nuove nozze, al coniuge viene revocata la pensione e gli viene erogata la "**doppia annualità**", **pari a due annualità della pensione in pagamento**, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di liquidazione in capitale della pensione di reversibilità che cessa di essere corrisposta. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli che percepiscono la pensione. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumento della loro quota.

Cumulo della pensione indiretta o di reversibilità con altri redditi

Le pensioni ai superstiti sono cumulabili con i redditi del titolare nei limiti fissati dalla tabella F allegata alla legge n. 335/1995.

Il cumulo tra trattamento indiretto o di reversibilità e redditi è così disciplinato:

1. totale cumulabilità tra redditi familiari e pensione indiretta, ovvero di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con orfani minori, studenti od inabili (se compresi nello stesso stato di famiglia);
2. cumulabilità parziale con altri redditi, secondo le percentuali sotto indicate, per il solo coniuge titolare di pensione indiretta, ovvero di reversibilità.

Al titolare di pensione indiretta o di reversibilità che percepisca altri redditi,

- la pensione non viene ridotta se il reddito annuo non è superiore a tre volte il trattamento minimo Inps;

viene invece ridotta

- del 25% se il reddito annuo è superiore a tre volte il trattamento minimo Inps;
- del 40% se il reddito annuo è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps;
- del 50% se il reddito annuo è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps.

I limiti reddituali per l'anno 2016 e, provvisori, per l'anno 2017 sono:

<u>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</u>	<u>REDDITO ANNUO 2011</u>
0%	fino a € 19.573,71
25%	oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28
40%	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85
50%	oltre € 32.622,85

Non costituiscono reddito:

- la pensione di reversibilità;
- i trattamenti di fine rapporto;
- la casa di proprietà in cui si abita;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

PENSIONI E RENDITE INAIL

Le pensioni ai superstiti che decorrono dal 1.7.2001 sono cumulabili, ai sensi della L. 388/2000, con la rendita vitalizia liquidata ai superstiti dall'INAIL. Le pensioni con decorrenza anteriore, ai sensi della L. 335/1995 non sono invece cumulabili con le rendite INAIL fino alla data del 30.6.2001.

LIMITAZIONI PER DIFFERENZA D'ETÀ

L'art. 18, comma 5, del D.L. n. 98 del 2011 ha stabilito che, per le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti doveva essere ridotta nel caso in cui l'assistito avesse contratto il matrimonio dopo i 70 anni d'età e la differenza di età tra i coniugi fosse stata superiore a 20 anni. La riduzione sarebbe stata del 10 per cento per ciascun anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale sarebbe stata determinata in proporzione. Tale disposizione non si applicava nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, pubblicata il 14 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto articolo, ritenendo irragionevole una limitazione del trattamento previdenziale connessa al mero dato dell'età avanzata del coniuge e della differenza d'età tra i coniugi. Ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di solidarietà e non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali.

(aggiornato al 31/08/2017)